



36636-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

ACR

Aldo Cavallo - Presidente -
Angelo Matteo Socci
Claudio Cerroni
Aldo Aceto - Relatore -
Antonella Ciriello

Sent. n. Sez. 13
PU - 24/02/2017
R.G.N. 3229/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza del 05/12/2014 della Corte di appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sig.ra (omissis) ricorre per l'annullamento della sentenza del 05/12/2014 della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma di quella del 06/12/2013 del Tribunale di quello stesso capoluogo, pubblicata all'esito di giudizio abbreviato, le ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e ha confermato, nel resto, la condanna alla pena principale (ridotta per il rito) di sei mesi di reclusione (oltre pene accessorie) per il reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, a lei

ascritto perché, quale legale rappresentante della società ^(omissis) S.r.l.>>, non aveva versato nel termine di legge le ritenute operate, a fini fiscali, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2009, per un ammontare complessivo pari a 151.341,00 euro.

1.1. Con unico motivo eccepisce la nullità della sentenza per carenza e illogicità della motivazione e deduce, al riguardo, che la Corte di appello non ha spiegato le ragioni del mancato accoglimento dei motivi di impugnazione né ha tenuto conto delle circostanze addotte a giustificazione della condotta omissiva ai fini della sostituzione della pena detentiva espressamente richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3. La pena base applicata all'imputata è pari a un anno di reclusione.

3.1. La Corte di appello spiega le ragioni della mancata attenuazione del trattamento sanzionatorio individuandole nella rilevante entità delle somme non versate, superiori al triplo della soglia della penale rilevanza, fissata, all'epoca, in € 50.000,00, e valuta tale unico aspetto (la oggettiva gravità del reato) come soverchiante rispetto alle condizioni economiche nelle quali versava l'impresa (successivamente fallita) e alle ragioni della omissione. Anche la mancata sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria è motivata con la considerazione che non è <<allegato che la ^(omissis) sia in grado di ottemperare alle obbligazioni patrimoniali che conseguirebbero all'accoglimento del motivo>>.

3.2. Tanto premesso, ricorda questa Suprema Corte che gli indici di commisurazione della pena di cui all'art. 133, cod. pen., forniscono al giudice l'armamentario per forgiare la condanna sulla persona dell'imputato in considerazione della finalità rieducativa della pena stessa. La centralità e l'importanza della sua quantificazione è stata più volte sottolineata dal Giudice delle leggi che ha ribadito che <<*il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena forma oggetto, nell'ambito del sistema penale, di un principio di livello costituzionale*>> rimarcando che la finalità rieducativa della pena stessa non è limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n. 313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 129 del 2008, n. 257 del 2006, n. 341 del 1994)>> (sentenza n. 183 del 10/06/2011).



3.3. La quantificazione della pena, dunque, non può essere frutto di scelte immotivate né arbitrarie, ma nemmeno di valutazioni esasperatamente analitiche. Quel che conta, in ultima analisi, è che dell'uso del potere discrezionale il giudice dia conto, rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132, cod. pen.).

3.4. A tal fine risulta insuperato l'insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133, cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva).

3.5. Tuttavia, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133, cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato" (così, in motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo; cfr. anche Sez. 1, n. 2413 del 13/03/2013, Pachiarotti; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani). È consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri) oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale (Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo; Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluto).

3.6. Secondo alcune pronunce di questa Corte, anche nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133, cod. pen. (Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; nello stesso senso Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949, che però precisa che in questi casi non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena).



3.7. Al di fuori di questi casi, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale non può essere affidata a generiche formule di stile o sommari richiami al parametro contenuto nell'art. 133, cod. pen. e se è pur vero che non è richiesto l'analitico esame in rapporto a ogni elemento del complesso parametro richiamato, resta tuttavia la doverosità della specifica individuazione delle ragioni determinanti la misura della pena, al fine di dar conto dell'uso corretto del potere discrezionale che al giudice di merito è affidato, e di garantire l'imputato della congruità della pena inflitta (Sez. 1, n. 12364 del 02/07/1990, Italiano, Rv. 185320; cfr. anche Sez. 1, n. 5210 del 14/01/1987, Cardile, Rv. 175802, che ha ricordato come nell'irrogazione di una pena, relativa ad un reato circostanziato, analogamente a quanto previsto per un reato semplice, il giudice adempie all'obbligo di motivazione solo allorché indica in modo specifico i motivi che giustificano l'uso del suo potere discrezionale al riguardo e non già adoperando delle formule stereotipate. Infatti, l'obbligo della motivazione, predisposto dalla legge, è generale, in quanto vale per tutti i provvedimenti per i quali la legge lo prescrive; indisponibile perché deve essere adempiuto unicamente dall'autore del provvedimento; destinato ad essere pubblicizzato e completo, nel senso che deve essere quantitativamente correlato al dispositivo, con l'effetto che in assenza di queste caratteristiche non può dirsi compiutamente adempiuto).

3.8. In sede di appello è inoltre necessario che il giudice si confronti anche con gli argomenti devoluti a sostegno del più mite trattamento sanzionatorio rivendicato dall'imputato purché tali argomenti siano connotati dal requisito della specificità (Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, Ingardia, Rv. 209443; Sez. 1, n. 8677 del 06/12/2000, Gasparro, Rv. 218140; Sez. 4, n. 110 del 05/12/1989, Buccilli, Rv. 182965).

3.9. Nel caso di specie all'imputata è stata applicata una pena base che, al netto delle riduzioni, è oggettivamente grave in quanto pari (e non inferiore) alla media edittale. Ne consegue che a fronte della sollecitazione ad una rivisitazione della sua quantificazione, che faceva leva principalmente sulla valutazione dei motivi a delinquere, la valorizzazione della sola oggettiva gravità non assolve all'onere di una puntuale spiegazione della confutazione delle ragioni dell'imputata il cui esame è stato totalmente pretermesso.

3.10. Si aggiunga, peraltro, che anche il criterio della gravità oggettiva della condotta (unità di misura privilegiata dalla Corte di appello nella quantificazione della pena) risente pesantemente dell'intervento riformatore del 2015 che ha mutato radicalmente i relativi parametri di giudizio; oggi la condotta dell'imputata si colloca di soli € 1.341,00 sopra la soglia della penale rilevanza.

3.11. Anche le ragioni del rifiuto della sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria non sono condivise dal Collegio.

3.12.A norma dell'art. 53, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, <<il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente>>. <<La sostituzione della pena detentiva - recita il comma secondo - ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57>>. L'art. 57, cit., recita: <<1. Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita. 2. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva>>. Ai sensi dell'art. 53, comma 2, ultima parte, l. 689/81, cit. <<alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale>>, secondo il quale il giudice <<può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta>>. In base all'art. 58, l. 689/81 cit., <<1. Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. 2. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. 3. Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata>>. A norma dell'art. 660, cod. proc. pen., <<quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata. 3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita. 4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti>>. Ai sensi dell'art. 102, comma 1, legge 689/81, cit., <<Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella



libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi>>.

3.13. Questo dunque il quadro normativo.

3.14. La possibilità, per il giudice, di considerare la solvibilità dell'imputato ai fini della sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale, alimentato dalla diversa latitudine interpretativa applicata da alcune sezioni di questa Corte di Cassazione al termine <<prescrizioni>>, di cui all'art. 58, comma 2, legge n. 689 del 1981, e dalla considerazione che la possibilità di applicare la sanzione sostitutiva a chi è già certo o altamente probabile che non sarà in grado di adempiervi potrebbe di fatto sottrarre il meno abbiente alla pena ritenuta più adeguata alla sua tendenziale rieducazione. Secondo quest'ultimo indirizzo, <<una indiscriminata conversione, che prescindesse dalle capacità economiche del reo, comporterebbe la violazione dell'art. 27 Cost., in quanto il condannato non abbiente potrebbe sottrarsi alla pena detentiva e, in definitiva, alla pena 'tout court', data l'impossibilità del ripristino puro e semplice della pena detentiva nel caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento (artt. 660 cod. proc. pen. dopo la sentenza n. 212 del 2003 della Corte costituzionale) semplicemente chiedendo la conversione. In tal modo verrebbe eluso il principio dell'emenda (art. 27, comma terzo, Cost.) e si verrebbe a configurare una disparità di trattamento a parti invertite, in favore del non abbiente>> (così in motivazione, Sez. U, n. 24476 del 2010, *infra*).

3.15. Secondo un diverso orientamento interpretativo, invece, <<il sistema della conversione delineato dalla legge n. 689 del 1981 prevede l'imposizione di "prescrizioni" solo nel caso di sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione o con la libertà controllata, con la conseguenza che la previsione del secondo comma dell'art. 58 non si riferirebbe all'ipotesi di sostituzione con pena pecuniaria, con il pregnante rilievo che l'eventuale ritenuta operatività del divieto anche per la sostituzione della detenzione con il pagamento di una somma di denaro, quando il condannato fosse persona non abbiente, darebbe ingresso ad un'interpretazione in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza davanti alla legge (art. 3 Cost.), introducendo una disparità di trattamento per ragioni di censo tra persone che si trovano in situazione analoga>> (Sez. U., *cit.*).

3.16. Il contrasto è stato definitivamente risolto da questa Suprema Corte con sentenza resa a Sezioni Unite, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274, che ha affermato il seguente principio di diritto: <<la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma,



L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione>>.

3.17. In motivazione si è precisato che, coerentemente con il tessuto normativo sopra riportato, il giudice, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, deve tenere conto dei soli criteri indicati nell'art. 133, cod. pen. (art. 58 l. n. 689 del 1981 cit.), tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche.

3.18. Il Collegio condivide e ribadisce il principio espresso con la sentenza testé citata (successivamente confermato, da ultimo, da Sez. 3, n. 17103 del 08/02/2016, Bolognini, Rv. 266639), del quale la Corte territoriale non ha fatto buon governo ed al quale non si è attenuta.

3.19. Essa ha infatti negato alla ricorrente la conversione della pena pecuniaria in base alla prognosi della sua possibile insolvenza. Ed invece è necessario che la Corte d'appello valuti la possibilità di sostituire o meno la pena detentiva alla luce delle finalità dell'istituto, avuto riguardo, nell'ottica della funzione rieducativa della pena, ai più ampi criteri indicati dall'art. 58, legge n. 689 del 1981, a prescindere dalle condizioni economiche del condannato.

3.20. La sentenza deve perciò essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 24/02/2017.



Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Aldo Cavallo





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATE

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 24 luglio 2017

La presente copia si compone di 7 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92